

VITI CONSULENZE srl

mail: consulenze@viticonsulenze.it – tel. 0577631502 – fax 0577632478

ENRICO VITI

D.M. n. 293 del 20/03/2015

**Disposizioni per la tenuta in forma
dematerializzata dei registri nel
settore vitivinicolo**

Ai sensi dell'art.1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

art. 1

(ambito di applicazione e definizioni)

- Il presente decreto stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.
- Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) “prodotti vitivinicoli”: i prodotti elencati all'allegato I, parte XII del reg. (CE) 1308/2013
 - b) “stabilimento”: luogo ove vengono manipolati e trasformati i prodotti vitivinicoli per l'esercizio dell'attività professionale o a scopo commerciale
 - c) “deposito”: luogo dove i prodotti vitivinicoli vengono detenuti ma non manipolati o trasformati
 - d) “prodotti vitivinicoli confezionati”: prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti fino a 60 litri regolarmente etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ove previsto
 - e) “piccoli quantitativi”: vendite effettuate dal “rivenditore al minuto” di “prodotti vitivinicoli confezionati” ove ogni singola cessione non superi i 3 hl e a condizione che nel deposito non si detengano più di 50 hl di vino

- “operazione” o “operazioni”: tutti i movimenti soggetti ad obbligo di registrazione, di entrata, uscita, manipolazione, imbottigliamento, stoccaggio ecc... effettuati sui prodotti vitivinicoli
- “Registro telematico”: registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione
- “operatori”: soggetti obbligati alla tenuta del Registro telematico
- “designazione”: insieme delle indicazioni previste dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale atte ad individuare nella maniera più precisa il prodotto vitivinicolo nel registro telematico, ivi comprese le indicazioni di cui all’allegato I del presente decreto



art. 2

(soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico e soggetti esentati)

- Chiunque detenga un prodotto vitivinicolo per l'esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale anche se agisce per conto di terzi, è obbligato alla tenuta del Registro telematico e alla registrazione di tutte le operazioni effettuate.
- Anche i titolari degli acetifici sono soggetti alla tenuta del Registro telematico
- Non sono obbligati alla tenuta del Registro telematico:
 - a) I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore o uguale ai 50 hl; l'obbligo è considerato assolto con la presentazione delle dichiarazioni di produzione e giacenza dei vini.
 - b) Commercianti all'ingrosso di prodotti vitivinicoli imbottigliati e confezionati.
 - c) Detentori di prodotti vitivinicoli, senza manipolarli, per l'utilizzo come ingredienti nella preparazione di alimenti.
 - d) I vettori o gli spedizionieri che detengono prodotti vitivinicoli confezionati

- e) Soggetti autorizzati che effettuano attività di ricerca e sperimentazione.
 - f) Rivenditori al minuto di piccoli quantitativi.
 - g) Operatori viticoltori non vinificatori e coloro che vinificano solo uve di propria produzione a condizione che non effettuino alcuna delle operazioni previste dall'art.41 del regolamento (CE) n. 436/2009
 - h) Soggetti non titolari di stabilimento proprio e che detengono presso propri depositi prodotti vitivinicoli confezionati o vinificati da terzi anche per conto proprio.
-
- Gli operatori esentati dagli adempimenti di registrazione, sono comunque tenuti a produrre all'Organismo competente, ove richiesto, i documenti di accompagnamento, laddove previsti, e la documentazione commerciale, relativi alle singole entrate e uscite dei prodotti vitivinicoli.

art. 3

(tenuta del registro telematico)

- Il Registro telematico è tenuto in formato elettronico nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e secondo quanto previsto nel decreto.
- vanno tenuti registri separati per ogni stabilimento e deposito dove annotare tutte le operazioni riportando tutti gli elementi previsti nell'Allegato II. 
- Il 31 luglio di ogni anno il Registro telematico viene chiuso e vengono riportati i saldi utili ai fini del bilancio annuo e della denuncia delle giacenze;
- I saldi contabili evidenziano distintamente i prodotti detenuti allo stato sfuso e confezionato;
- Alla stessa data gli operatori effettuano il riscontro tra la giacenza contabile e quella effettiva indicando le differenze nel registro entro la data di presentazione della dichiarazione di giacenza.
- La tenuta del registro telematico può essere delegata a imprese specializzate

art. 4

(registrazione di particolari operazioni)

- Le perdite, i cali e i superi, nella misura dell'1,50% ragguagliati ad anno e rapportato al totale complessivo di ogni singola tipologia, riscontrati in una campagna vitivinicola, devono essere registrati sul Registro telematico nel momento in cui vengono generati o posti in evidenza
- Nella percentuale di cui sopra non rientrano le perdite per causa di forza maggiore; in questi casi la perdita dev'essere comunicata immediatamente, anche tramite PEC, all'ICQRF competente per territorio e annotata sul Registro telematico come vino generico
- I cali di affinamento in legno sono ammessi fino al 4%
- Il consumo familiare dev'essere registrato, anche annualmente

art. 5

(Termini di registrazione nel registro telematico)

- Ordine temporale di registrazione delle operazioni sul Registro telematico:
 - a) Preventivamente: le operazioni di arricchimento comunicate con dichiarazione preventiva valida per più operazioni
 - b) Immediatamente dopo: le operazioni di arricchimento comunicate con dichiarazione preventiva valida per ogni operazione
 - c) Entro il giorno successivo dell'ottenimento del prodotto: tutte le operazioni che hanno per oggetto produzione e detenzione di mosto con titolo alcolometrico inferiore a 8%vol.
 - d) Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione: le entrate
 - e) Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione: le uscite

- f) Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione: le operazioni previste dall'art. 41 del reg.(CE) 436/2009 (taglio, imbottigliamento, elaborazione vini spumanti....)
- g) Entro il primo giorno lavorativo successivo: le uscite dei prodotti elencati nell'art. 43, paragrafo 1 del reg.(CE) 436/2009 (m.c, m.c.r., saccarosio...)
- h) Il giorno stesso dell'utilizzazione: dei prodotti di cui al punto g)
- i) Con periodicità mensile: spedizioni di vino relative ad uno stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri.

- Deroghe ai termini di registrazione:
 - a) I termini di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) sono fissati in 30 gg se ci si avvale di contabilità computerizzata che consenta di giustificare le giacenze e le operazioni non ancora registrate sul Registro telematico, anche sulla base di documenti giustificativi attendibili

- b) I termini di cui alle lettere b), d), e), f), g) ed h) sono fissati in 30 gg nel caso di azienda vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, da uve di produzione prevalentemente aziendale a condizione che le giacenze e le operazioni non ancora registrate sul Registro telematico possano essere controllate in qualunque momento anche sulla base di documenti giustificativi attendibili e che per le operazioni di arricchimento, le stesse aziende abbiano presentato le dovute dichiarazioni preventive
- c) I soggetti che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, da uve di produzione prevalentemente aziendale, in periodo vendemmiale possono registrare l'ingresso delle uve e dei prodotti a monte del vino, di propria produzione, in forma riepilogativa entro 30 gg dalle introduzioni stesse purché venga mantenuta la sequenzialità delle operazioni
- Quali sono i documenti giustificativi attendibili:
 - a) Documenti di accompagnamento e documenti commerciali ufficialmente riconosciuti

- b) Dichiarazioni preventive (di arricchimento)
 - c) Cartelli apposti sui vasi vinari e sui prodotti imbottigliati dove vengono annotate informazioni sulle operazioni di cui all'art. 41 del reg.(CE) 436/2009
 - d) Le comunicazioni relative al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti di cui al decreto ministeriale di 27 novembre 2008, n. 5396
 - e) Bollette di introduzione delle uve emesse dalle cooperative per i conferimenti effettuati dai soci
 - f) I dati presenti nello schedario viticolo
 - g) I documenti di registrazione provvisoria approvati dall'Organismo competente a imprese specializzate (*vedi modelli GF srl per vendemmia*)
-
- I documenti giustificativi attendibili devono essere tenuti presso lo stabilimento o deposito e pronti ad essere esibiti al momento di un eventuale controllo
 - Nell'effettuare le registrazioni deve essere mantenuto l'ordine cronologico effettivo delle operazioni stesse

- In caso di malfunzionamenti, accertati dal SIAN, al sistema telematico o altre cause di forza maggiore che non consentano l'utilizzo del sistema stesso, l'operatore non si ritiene responsabile per eventuali ritardi nella registrazione delle operazioni; in questi casi le operazioni vanno comunque tempestivamente comunicate all'ICQRF competente per territorio

art. 6 (connettività)

- Tutti i soggetti obbligati e non, sono tenuti a rendere disponibili sul Registro telematico tutte le informazioni di propria competenza avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa (CAA, associazioni di categoria, imprese specializzate....)
- (...)

art. 7

(trattamento e sicurezza dei dati)

- Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservato nel registro telematico vitivinicolo e ne assicura la gestione tecnica e informatica
- L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati
- Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito non conforme alle finalità della raccolta

art. 8

(disposizioni attuative e abrogazioni)

- A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, il registro telematico è reso disponibile in via sperimentale sul SIAN e può essere utilizzato dagli operatori.
- Dal 1 agosto 2015 è possibile tenere esclusivamente il Registro telematico, abbandonando tutti i registri vitivinicoli in formato cartaceo
- Dal 1 gennaio 2016 tutti gli operatori devono tenere esclusivamente il Registro telematico, detta data è stata posticipata al 1 gennaio 2017.

ALLEGATO I

(designazione)

a) La designazione dei prodotti vitivinicoli comprende per ogni definizione o categoria i seguenti elementi:

Per le uve da tavola e quelle da vino e per tutti i prodotti da esse ottenute, la classificazione:

- DOCG
- DOC
- IGT
- DOP IGP non italiane
- Varietale
- Varietale spumante
- Varietale con annata
- Varietale spumante con annata
- non a DOP/IGP
- non a DOP/IGP con annata
- destinati alla trasformazione in prodotti diversi dall'Allegato VII parte seconda del Regolamento 1308/2013
- da uve da tavola destinati alla trasformazione in prodotti diversi dall'Allegato VII parte seconda del Regolamento 1308/2013
- non adatto al consumo umano

- b) Per le uve da vino e per i prodotti ottenuti dalle stesse:
- la provenienza, che può essere omessa per i prodotti confezionati e/o per i prodotti atti a dare vini DOP e IGP italiani
 - il colore, può essere omesso se è insito nel nome della DOP, della IGP o della/e varietà menzionata/e
 - nel caso dei prodotti sfusi:
 - la zona viticola
 - le operazioni enologiche effettuate
 - le indicazioni obbligatorie e quelle facoltative utilizzate per la designazione del prodotto vitivinicolo da porre in commercio
 - le altre indicazioni facoltative veritiere e documentabili che figurano nell'etichettatura o di cui si prevede che vi figureranno
- c) Per i prodotti DOP o IGP o varietali e/o d'annata:
- i codici delle DOP o delle IGP italiane e i codici E-bacchus per le altre DOP e IGP estere
 - per i prodotti a monte dei vini a DOP e IGP ovvero per i vini che non hanno ancora acquisito tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, compresa la certificazione dei vini a DOP, la dicitura "atto a dare"

- per ogni prodotto “atto a dare” vino DOP e per i vini DOP, sfusi, qualora siano stati tagliati con altra varietà/annata, la specificazione, se del caso, della percentuale della stessa varietà/annata
- per ogni prodotto “atto a dare” vino IGP e per i vini IGP, sfusi, qualora siano stati tagliati con altra IGP/varietà/annata, la specificazione, se del caso, della percentuale della stessa IGP/varietà/annata
- d) Per i prodotti biologici del settore vitivinicolo il termine “biologico”
- e) Per i prodotti non conformi alle definizioni o che sono stati ottenuti con pratiche non consentite, la descrizione della non conformità e la destinazione
- f) Per i prodotti denaturati il tipo di denaturante
- g) Per i prodotti sottoposti a pratiche e trattamenti sperimentali autorizzati l’indicazione “*nota Mipaaf prot. N. XXXXX del gg/mm/aaaa*”



ALLEGATO II

(elementi da indicare nel Registro telematico)

- Tutte le registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto di terzi richiedono l'identificazione del committente nonché l'indicazione specifica dei recipienti utilizzati.
- Le unità di misura da utilizzarsi per le registrazioni sono il kilogrammo (kg) e il litro (l) a seconda dei prodotti vitivinicoli.
- Nel registro telematico sono riportati anche gli elementi di seguito indicati per taluni tipi di operazioni:
 - a) **Registrazioni relative ad operazioni di entrata e uscita di prodotti vitivinicoli:**
 - l'identificazione dei fornitori e/o dei destinatari dei prodotti vitivinicoli allo stato sfuso
 - il numero e la data del certificato di idoneità per i prodotti a DOP
 - stato del prodotto (sfuso o confezionato, anche non etichettato)

- nel caso in cui il disciplinare lo preveda, sono registrate le operazioni di immissione ed estrazione dei prodotti sottoposti ad invecchiamento in recipienti di legno, compresa la data delle stesse, nonché la quantità e la designazione del prodotto. Analoghe registrazioni sono effettuate qualora nella designazione e presentazione di un prodotto vitivinicolo siano utilizzati riferimenti alla fermentazione o all'invecchiamento o alla maturazione in recipienti di legno

b) Registrazioni relative alle operazioni di vinificazione:

- quantità e tipo dei sottoprodotti ottenuti, compresi i raspi. Le uve diraspate sono registrate tenuto conto dei raspi stimati dal viticoltore

c) Elementi da indicare nelle registrazioni relative ad operazioni di imbottigliamento:

- numero di lotto
- numero e data del certificato di idoneità per i prodotti a DOP
- serie e numero dei contrassegni di stato attribuiti

d) Registrazioni relative ad operazioni di riclassificazione e declassamento:

- data dell'operazione
- descrizione dell'operazione
- quantità e designazione del prodotto oggetto dell'operazione

e) **elaborazione dei vini spumanti e frizzanti:**

- indicazione dei numeri delle autoclavi nelle quali la cuvée viene elaborata nonché di quelli nei quali la stessa viene contenuta nel corso dell'elaborazione

f) **Vino a DOP dal quale è stato prelevato un campione in vista dell'esame chimico-fisico e organolettico**

- indicazione del numero della vasca nella quale il vino DOP era contenuto prima e dopo lo spostamento

